

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procura nel caso di atto processuale a nome di società di capitali.

In caso di appello proposto a nome di una società di capitali, deve essere rilevata anche d'ufficio l'inammissibilità del gravame per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in cui questa, stesa a marsine o in calce all'atto d'appello, sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, ne' comunque ne sia stato specificato il contenuto, con la conseguente impossibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.

Tribunale di Milano, sentenza del 13.11.2013

...omissis...

Si osserva che è obbligo del giudice di riesaminare, sia proceduralmente, sia nel merito, il giudizio di convalida. Ne deriva che verificando la costituzione delle parti in prime cure (Sentenza della S.C. N. 5709 del 26/06/1997), questo giudice rileva che l'intimata Telecom non ha prodotto, pur indicandola, la procura speciale data dal procuratore Dott. R.xxxxC., giusta procura a firma del dottor F.xxx. in data 22/11/2010 per atto autenticato dal notaio Dott.ssa Maria xxx, repertorio n. 23642 raccolta n. 8261, con cui il predetto signore ha poi conferito procura alle liti, compresa la domiciliazione, all'avvocato Enzo Rxxx, il quale, tra l'altro non ha autenticato, in calce all'atto di intimazione notificato la firma del signor R.xxx.. Il che comporta che si debba dichiarare, nel giudizio di convalida e nel successivo giudizio convertito ex art.420 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva per la mancanza di valide procure al difensore e la conseguenziale contumacia della parte. E infatti come

da insegnamento della S.C.: , Sentenza n. 3484 del 09/04/1999 Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - e deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso -, qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale. " E ancora: Sentenza n. 1017 del 25/01/2001: " In caso di appello proposto a nome di una società di capitali, deve essere rilevata anche d'ufficio l'inammissibilità del gravame per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in cui questa, stesa a marsine o in calce all'atto d'appello, sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, ne' comunque ne sia stato specificato il contenuto, con la conseguente impossibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale"

XXX

p.q.m.

il tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, definitivamente pronunciando inter partes:

- convalida lo sfratto per finita locazione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. xxxxxxxxper l'effetto:
- respinge l'avversa domanda di Telecom Italia S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto;
- condanna Telecom Italia S.p.A. a rifondere alla Immobiliare Mxxxxa S.r.l. le spese del giudizio che liquida in Euro 2415,00 per compensi professionali oltre i 12,50% su detto importo Iva e cpa come per legge 145,50 per spese.

Così deciso in Milano, il 22 agosto 2013.

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.